

Salontaji-Drobnjak c. Serbia

Alle corti nazionali va accordato un certo margine di discrezionalità, in presenza di persone affette da malattia mentale, nell'approntare misure e procedure particolari volte ad assicurare che i procedimenti giurisdizionali si svolgano nel rispetto di principi quali il buon andamento della giustizia, la tutela della sicurezza pubblica, la tutela della salute ecc. Queste misure, tuttavia, non possono esser tali da comprimere eccessivamente le garanzie essenziali proprie di un "equo processo", pena la violazione dell'art. 6.1 della Convenzione (nel caso di specie al ricorrente non è stato permesso di partecipare in alcun modo ad un procedimento giurisdizionale riguardante la propria capacità legale).

Fatto:

Il sig. Salontaji-Drobnjak (il ricorrente) è un cittadino Serbo. A partire dal 1973, egli propose circa 200 tra azioni civili e querele penali contro il proprio datore di lavoro, contro funzionari pubblici e anche contro privati cittadini, denunciando irregolarità nella gestione di affari, vessazioni subite, illeciti di vario genere. Nel 1996 egli stesso ricevette una denuncia penale per aver minacciato il direttore generale dell'azienda per la quale lavorava. Dopo più di un anno dall'inizio del processo, il ricorrente fu giudicato incapace di intendere e di volere e, in quanto tale, non imputabile; fu dunque disposto nei suoi confronti un trattamento psichiatrico obbligatorio. Il sig. Salontaji-Drobnjak fu sottoposto regolarmente al trattamento coatto sino al suo termine, nel novembre 1998.

Nel marzo del 2002, su richiesta del centro di assistenza sociale locale, una corte ordinò una nuova perizia psichiatrica sul ricorrente. La perizia fu effettuata nel dicembre 2004: il sig. Salontaji-Drobnjak fu definito come affetto da "paranoia litigiosa", circostanza per la quale si consigliava di adottare misure restrittive della sua capacità legale. Nel febbraio 2005, successivamente alla celebrazione di un'udienza alla quale il ricorrente non partecipò e per la quale fu rappresentato da un avvocato d'ufficio da lui mai incontrato, un tribunale privò parzialmente il sig. Salontaji-Drobnjak della capacità legale. Nello stesso mese il ricorrente fu imputato per atteggiamenti intimidatori nei confronti di un magistrato ed arrestato. Fino al maggio del 2005 rimase in stato di detenzione; una nuova perizia psichiatrica, intanto, stabilì che egli soffriva di un disturbo della personalità, non di una malattia mentale in senso stretto, dunque, tale da escludere l'imputabilità penale.

Nel 2005 il ricorrente propose ricorso affinché la propria piena capacità legale fosse ripristinata. Tale richiesta fu rigettata con la motivazione che egli non potesse agire in giudizio in prima persona senza l'assistenza di un tutore legale. Il centro di assistenza sociale accettò di nominare come tutore del sig. Salontaji-Drobnjak il suo stesso figlio, alla condizione, però, che questi concertasse con il centro ogni decisione riguardante il ricorrente. Quando il tutore nominato, senza il consenso del centro d'assistenza sociale, propose appello contro la decisione giurisdizionale di non ripristinare la piena capacità legale del Salontaji-Drobnjak, il gravame fu rigettato sulla base della non legittimazione ad agire del tutore senza il previo consenso del centro.

Diritto:

Il ricorrente si rivolge alla Corte di Strasburgo lamentando la violazione degli artt. 6.1 (diritto a un equo processo), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 13 (diritto a un ricorso effettivo) della Convenzione. Ad avviso del sig. Salontaji-Drobnjak, il procedimento giurisdizionale conclusosi con la limitazione parziale della sua capacità legale non si era svolto in conformità ai requisiti del “giusto processo” così come determinati dalla Convenzione; nessun mezzo di impugnazione, inoltre, fu messo a disposizione del ricorrente intenzionato a recuperare la propria piena capacità legale.

Sulla violazione dell'art. 6.1 della Convenzione (in riferimento al procedimento riguardante la capacità legale del ricorrente)

La Corte sottolinea come il ricorrente sia stato escluso dall'udienza finale del procedimento, udienza determinante per stabilirne la capacità legale; allo stesso, inoltre, non è stato consentito di contestare la perizia tecnica con cui si consigliava di disporre la parziale privazione della sua capacità legale. Ancora, il ricorrente non ha avuto la possibilità di incontrare il proprio legale, assegnatogli d'ufficio.

Il quadro descritto porta a concludere che, nel complesso, il procedimento giurisdizionale celebratosi non abbia soddisfatto le garanzie proprie di un equo processo, non avendo assicurato al ricorrente alcun tipo di partecipazione ad una decisione che sarebbe andata a ricadere nella sua sfera giuridica.

Vero è, ragiona la Corte, che, in materia di malattia mentale, alle autorità giurisdizionali degli Stati membri va riconosciuto un certo margine di discrezionalità nell'adottare procedure e misure particolari al fine di tutelare il buon andamento della giustizia, la sicurezza pubblica, la salute della persona sottoposta a giudizio ecc. Tali procedure e misure particolari, tuttavia, non possono esser tali da tradursi in un totale accantonamento dei principi dell'“equo processo”, come accaduto nel caso di specie.

La Corte stabilisce dunque che vi è stata violazione dell'art. 6.1 della Convenzione.

Sulla violazione dell'art. 6.1 della Convenzione (in riferimento al procedimento volto al ripristino della piena capacità legale del ricorrente)

In primo luogo la Corte nota che, nonostante le numerose richieste volte al ripristino della piena capacità legale del sig. Salontaji-Drobnjak, nell'arco di quattro anni nessuna corte domestica è mai pervenuta ad una decisione nel merito della questione. Durante tale periodo, inoltre, non fu condotta nessuna nuova perizia volta all'accertamento delle effettive condizioni di salute mentale del ricorrente. La legge serba, del resto, non prevede un sistema volto al riesame periodico delle condizioni dei pazienti psichiatrici destinatari di misure limitative della capacità legale e demanda ai centri di assistenza sociale ogni potere decisionale a tale riguardo. Tali elementi sono ritenuti sufficienti dalla Corte per concludere che il diritto del ricorrente ad accedere ad un tribunale non sia stato assicurato dalle autorità serbe, in violazione dell'art. 6.1 della Convenzione.

Sulla violazione dell'art. 8 della Convenzione

La Corte è dell'avviso che la limitazione della capacità legale del ricorrente abbia inciso notevolmente sulla sua vita privata, impedendogli di prendere parte ad azioni legali, di proporre istanza per l'ottenimento di una pensione di invalidità, di partecipare alle decisioni riguardanti i trattamenti medici a cui sottoporsi, di contrarre un prestito ecc. Come si è visto, tali limitazioni si sono protratte per ben quattro anni, senza alcuna possibilità, per il ricorrente, di metterle in discussione. La Corte ammette che un sistema giuridico abbia il diritto di proteggersi da ricorrenti “litigiosi e vessatori”, ponendo limiti alla possibilità di adire le corti in maniera pretestuosa e immoderata; le autorità pubbliche, tuttavia, hanno l'onere di predisporre un meccanismo che riesca a distinguere le azioni pretestuose e vessatorie da quelle che tali non sono e che, dunque, vanno esaminate in quanto essenziali alla tutela di beni e diritti di primaria importanza, quali, per l'appunto, la libera conduzione della propria vita privata. Nel caso di specie il ricorrente aveva un interesse reale, non pretestuoso, ad agire in difesa di una propria piena autonomia di decisione nelle scelte riguardanti la propria esistenza. Vi è stata, conclude la Corte, un'interferenza eccessiva e non adeguatamente giustificata nella vita privata del ricorrente, che si è tradotta in una violazione dell'art. 8 della Convenzione.

Sulla violazione dell'art. 13

La Corte considera la questione relativa alla presunta violazione dell'art. 13 della Convenzione assorbita nella trattazione della violazione dell'art. 6.1.

Equa soddisfazione:

La Corte è dell'avviso che il danno non patrimoniale sofferto dal ricorrente sia di entità tale da non trovare pieno ristoro nella semplice declaratoria di avvenuta violazione della Convenzione. Per tale motivo, in via equitativa, sulla base dell'art. 41 della Carta Edu, i giudici di Strasburgo accordano al sig. Salontaji-Drobnjak 12.000 euro a titolo di equa soddisfazione.

La presente sentenza, a ben vedere, si basa ancora una volta su principio dell'equo bilanciamento degli interessi in gioco. La Corte riconosce che le autorità serbe abbiano agito perseguendo interessi meritevoli di tutela, quali il buon andamento della giustizia, la tutela della salute, l'esigenza di porre un argine all'eccessivo ricorso alle corti per la proposizione di cause pretestuose e vessatorie. Nel fare ciò, tuttavia, non si sono tenuti in adeguata considerazione i diritti del ricorrente: non gli si è consentito di partecipare a giudizi che lo riguardavano e si è inciso in maniera eccessiva su questioni concernenti la sua vita privata. La mediazione tra gli interessi individuali del ricorrente e gli interessi collettivi in gioco è stata effettuata, insomma, con un eccessivo sbilanciamento in favore di questi ultimi, il che vale a dire in maniera non equa.

Informazioni aggiuntive

- **Tipo di decisione:**Sentenza (Merito ed Equa Soddisfazione)
- **Emessa da:**Camera
- **Stato convenuto:**Serbia
- **Numero ricorso:**36500/05
- **Data:**13.10.2009
- **Articoli:**6 ; 6-1 ; 8 ; 8-1 ; 8-2 ; 41
- **Op. separate:**No